

DIRETTIVE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE PER IL BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO DI ESERCIZIO E DOCUMENTI CONTABILI

Il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ove redatto, la documentazione e le informazioni integrative sono trasmessi alla Provincia di Cosenza entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento.

Se alle scadenze previste, i bilanci non sono stati ancora approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. I documenti da trasmettere, comprendenti lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sono:

- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale;
- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche);
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo;
- la nota integrativa allegata ai bilanci ed al rendiconto.

E' possibile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione, quando l'applicazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Il bilancio consolidato dell'Ente deve contenere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso.

L'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi, è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, in riferimento allo stato patrimoniale ed al conto economico.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

I componenti del gruppo devono comunicare le seguenti informazioni nei termini previsti per la trasmissione del “Bilancio d’esercizio e dei documenti contabili”:

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente, con esclusione del primo anno di elaborazione del bilancio consolidato;
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
- il numero dei dipendenti all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento, suddiviso per categorie;
- la percentuale di ammortamento applicata per le varie tipologie di beni;
- le informazioni relative alle società e agli enti compresi nel bilancio consolidato, nel caso di redazione dello stesso da parte della società;
- altre informazioni ritenute necessarie per la redazione del bilancio consolidato.